

Conservatorio Statale di Musica

"Francesco Venezze"

Regolamento per l'elezione del Direttore

Emanato con Decreto del Presidente n. 1 del 10 settembre 2007 - affisso all'albo in data 11 settembre 2007.

INDICE:

Elettorato attivo (art. 1);
Elettorato passivo (art. 2);
Commissione elettorale (art. 3)
Commissione di Seggio (art. 4);
Segretezza del voto (art. 5);
Scadenario della procedura elettorale (art. 6)
Modalità di voto (art. 7)
Metodo d'elezione (art. 8);
Operazioni di scrutinio (art. 9);
Ricorsi (art. 10);

**Art. 1
(elettorato attivo)**

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 16, comma 2 dello Statuto del Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo possono concorrere all'elezione del Direttore tutti i docenti dell'Istituzione, siano essi titolari di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata annuale. Il competente ufficio del Conservatorio provvederà a pubblicare almeno quindici giorni prima la data fissata per le elezioni l'elenco degli aventi diritto al voto.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dal sopraccitato elenco potranno essere segnalate al Presidente della Commissione Elettorale di cui all'art. 3, fino a tre giorni prima la data fissata per il primo turno elettorale. Su di esse il Presidente della Commissione provvederà con atto scritto su delibera della Commissione stessa.

**Art. 2
(elettorato passivo)**

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a), b) c), d), dello Statuto del Conservatorio, l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, che:

- abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni;

- siano in possesso di una comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
- siano in possesso del diploma di scuola media superiore;
- siano in possesso del diploma di Conservatorio.

Il possesso di tutti i sopraindicati requisiti, costituente requisito di ammissibilità delle candidature, può essere attestato anche con autocertificazione e sotto sua responsabilità dal candidato.

L'elenco delle candidature ammesse, sottoposte al preventivo esame della Commissione di cui all'art. 3, i relativi curricula ed il programma dei candidati, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto dieci giorni prima la data fissata per l'elezione. L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 3 (Commissione elettorale)

All'intera procedura elettorale sovrintende un'apposita Commissione, all'uopo designata dal Collegio dei Professori, e composta da tre professori, di cui quello con maggiore anzianità di servizio in qualità di Presidente e dal Direttore Amministrativo in qualità di Segretario.

I membri della Commissione Elettorale si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura per la elezione del Direttore.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- acquisizione da parte del competente ufficio dell'elenco degli elettori;
- verifica delle candidature presentate e decisioni circa l'ammissibilità delle stesse;
- nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione di Seggio;
- compilazione dei verbali;
- esame degli eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale.

Art. 4 (Commissione di Seggio)

Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, nonché da due membri supplenti. Sia i membri ufficiali che quelli supplenti saranno nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra i professori di prima e seconda fascia.

La Commissione di Seggio si avvale, all'occorrenza, di esperti nelle materie elettorali. Essa garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.

Non può far parte della Commissione chi si presenta come candidato.

La Commissione, altresì, è competente quanto:

- alla distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- alla regolare organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio.

Art. 5 (segretezza del voto)

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona. L'esercizio del diritto di voto avverrà con modalità tali da garantirne l'anonimato.

Art. 6 (scadenario della procedura elettorale)

I giorni, l'ora e la sede dei turni elettorali e dell'eventuale ballottaggio sono fissati esclusivamente con provvedimento del Presidente del Conservatorio.

Art. 7
(modalità di voto)

Nei giorni, nell'ora e nella sede fissati con apposita disposizione del Presidente del Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo, ciascun elettore dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità.

A ciascun elettore verrà consegnata una scheda unica, previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprenderà i nominativi di tutti i candidati ammessi disposti in ordine alfabetico e con la stessa evidenza. Le schede devono essere firmate dai componenti della Commissione di Seggio. La scheda dovrà essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione esclusivamente dal Presidente o da altro componente del seggio elettorale.

Il voto è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta segni di individuazione.

Art. 8
(metodo d'elezione)

Il candidato che al termine della prima votazione raggiunge la maggioranza assoluta dei voti (vale a dire la metà più uno degli aventi diritto al voto) viene eletto Direttore dell'Istituzione.

Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, in quanto nessun candidato abbia raggiunto detta maggioranza, si procederà ad un secondo turno elettorale.

Nel caso in cui anche il secondo turno elettorale non abbia dato esito positivo si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

A parità di voti verrà eletto il candidato in possesso della maggiore anzianità di ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

In caso di rinuncia del candidato risultato eletto si procederà alla sostituzione del candidato rinunciatario con quello che segue immediatamente nella graduatoria degli eletti.

Art. 9
(operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione, alla Commissione elettorale. Il presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato elettorale, procederà alla proclamazione dell'eletto tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Istituzione.

Art. 10
(ricorsi)

Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale potranno essere presentati entro 10 giorni dall'affissione dei risultati e dovranno essere indirizzati al Presidente della Commissione Elettorale.

Trascorsi 10 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la proclamazione dell'eletto acquisterà carattere di definitività.

Rovigo, li 10 settembre 2007



Il Presidente
Prof. **Wano Bellinazzi**